



COMUNE DI GIULIANOVA
Provincia di Teramo

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI
GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise;

RENDE NOTO

1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE** o di **CORTE D'ASSISE D'APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi comunali.

2 - I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- c) licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d'Assise;
- d) licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.

3 - Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIULIANOVA, li 19/04/2023

Il vicesindaco
Lidia Albani